

**Legge regionale 21 marzo 1983, n. 13 (BUR n. 13/1983)
(Novellazione)**

**INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13
SETTEMBRE 1978, N. 59, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Articolo unico

L'art. 15, lett. d) della legge regionale 13 settembre 1978, n. 59, è così modificato:

"d) corsi di formazione, di aggiornamento, di perfezionamento, di specializzazione, di riqualificazione, di riconversione per occupati e disoccupati".

Della commissione di cui all'art. 21, quarto comma, della legge regionale 13 settembre 1978, n. 59, deve comunque far parte un rappresentante dei maestri di lavoro, designato dai consolati provinciali, o un rappresentante dei maestri artigiani, di cui alla legge regionale 8 aprile 1977, n. 31, designato dalle associazioni di categoria.